



Autorità Nazionale Anticorruzione

CONTRATTO ESECUTIVO

TRA

Autorità Nazionale Anticorruzione, con sede in Roma, C.F. 97584460584, nella persona del Segretario Generale, dott.ssa Angela Lorella Di Gioia, domiciliata per la carica in Roma, via M. Minghetti 10,
(nel seguito per brevità anche “**Amministrazione**”),

E

Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 154.899.065,00 i.v., (centocinquantaquattromilionioctocentonovantanovemilasesantacinque/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 08450891000, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, in persona del Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza (giusta procura speciale a rogito del Notaio in Roma , in data 27 novembre 2013, repertorio n. 106418 raccolta n. 26872) nato a il , in qualità di Mandataria del RTI costituito.

Almawave s.r.l., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 200.000,00 i.v. (duecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 05481840964, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante , nata a il , in qualità di Mandante.

Indra Italia S.p.A., sede legale in Roma, Via Umberto Saba n.11, - 00144, tel. 06.412.110.1, capitale sociale Euro 2,500.000,00 i.v. (duemilioniinquecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 06656421002, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, in persona del Presidente del CdA e Legale Rappresentante , nato a il , in qualità di Mandante.

PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., con sede legale in Milano - 20149, Via Monte Rosa n. 91, capitale sociale Euro 1.500.000,00 (unmilioneinquecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 2579632, codice fiscale e partita IVA n. 11088550964, in persona di , nato a il , nella sua qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante, in qualità di Mandante.
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**”)

1. DEFINIZIONI	3
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	4
3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO	4
4. EFFICACIA E DURATA	5



Autorità Nazionale Anticorruzione

5.	PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI	5
6.	EROGAZIONE DEI SERVIZI	5
7.	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO	6
8.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI	6
9.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE	6
10.	VERIFICHE DI CONFORMITA' E COLLAUDI	7
11.	GARANZIE	8
12.	PENALI	8
13.	CORRISPETTIVI	9
14.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	9
15.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	11
16.	SUBAPPALTO	12
17.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	12
18.	RISOLUZIONE E RECESSO	12
19.	FORZA MAGGIORE	13
20.	RESPONSABILITÀ CIVILE	13
21.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	13
22.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	14
23.	FORO COMPETENTE	15
24.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
25.	INCOMPATIBILITÀ	16
26.	CONTRIBUTO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA	16

PREMESSO CHE

- (A) L'art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di



Autorità Nazionale Anticorruzione

conversione del decreto medesimo, “*le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigiPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3*”.

- (B) L'art. 4, comma 3-*quater*, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 20 del D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente “ai contratti-quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.
- (C) Ai sensi dell'art. 1, comma 192, della L. n. 311/2004, “*Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione*”.
- (D) Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S99 del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre 2014.
- (E) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 4 della predetta gara, ed ha adempiuto a quanto previsto nella documentazione di gara ai fini della stipula del relativo Contratto Quadro.
- (F) In applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 della Lettera di invito, “*Ciascuna Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizzerà il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro*”.
- (G) Il Fornitore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.
- (H) Si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 159/2011, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo per giusta causa.
- (I) In attuazione di quanto stabilito all'art. 1 della Lettera di invito, l'Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero.
- (J) Il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 8279180378;
- (K) il Codice univoco ufficio per Fatturazione è il seguente: **UF4LZD**

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI



Autorità Nazionale Anticorruzione

- 1.1. I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Contratto Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3. Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via gradata:
 - a) dalle disposizioni del presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni del Contratto Quadro e dai suoi allegati;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
 - d) dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
 - f) dal codice di comportamento dell'Autorità e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 adottato ai sensi della legge n. 190/2012.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
- 2.2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
 - il Contratto Quadro,
 - gli Allegati del Contratto Quadro,
 - l'Allegato 1 "Piano dei Fabbisogni" di cui all'art. 7 del Contratto Quadro,
 - l'Allegato 2 "Progetto dei Fabbisogni" di cui all'art. 7 del Contratto Quadro.
- 2.3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 3.1. Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nel Contratto Quadro, regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del Fornitore dei **Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line** e, precisamente, dei servizi di seguito indicati:
 - servizi di progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali, siti e applicazioni web;
 - servizi di *content management*;
 - servizi di supporto specialistico.



Autorità Nazionale Anticorruzione

- 3.2. Nel Progetto dei fabbisogni, il Fornitore ha indicato un maggiore dettaglio delle attività necessarie per l'esecuzione dell'appalto:
- servizi di analisi e definizione della strategia di comunicazione;
 - servizi di progettazione e realizzazione di nuovi canali di canali web;
 - servizi di assistenza e formazione.
- 3.3. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo, nonché nel Contratto Quadro e relativi allegati.

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1. Il presente Contratto Esecutivo decorre dalla data di stipula sino al 31 dicembre 2021, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro.
- 4.2. La durata di ciascun servizio è indicata nel Progetto Esecutivo approvato dall'Amministrazione contraente e comunque non può superare la durata del Contratto Esecutivo.
- 4.3. Nei 12 mesi successivi alla scadenza del contratto dovrà essere garantita, senza alcun onere aggiuntivo, la garanzia di cui al successivo art. 11.
- 4.4. Le Parti espressamente concordano che, in caso di proroga del Contratto Quadro, è facoltà dell'Amministrazione prorogare in tutto o in parte il presente Contratto Esecutivo per una durata analoga a quella del predetto Contratto Quadro. Resta inteso che, in nessun caso, la durata del presente Contratto Esecutivo può eccedere la durata del Contratto Quadro.

5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI

- 5.1. Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 8 del Contratto Quadro e nel Capitolato Tecnico.

6. EROGAZIONE DEI SERVIZI

- 6.1. Il Fornitore ha l'obbligo di avviare l'erogazione dei servizi di cui al precedente art. 3 in favore dell'Amministrazione entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 2, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Resta inteso che il Fornitore non potrà iniziare l'erogazione dei servizi in assenza del Piano della qualità Generale di cui al par. 6.5 del Capitolato Tecnico, consegnato entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto ed approvato dall'Amministrazione Beneficiaria, che dovrà disciplinare aspetti di natura organizzativa, procedurale e metodologica tra cui a titolo esemplificativo le modalità di attivazione degli interventi, i cicli di sviluppo del software, i prodotti previsti nelle diverse fasi progettuali e gli standard documentali, le modalità di consegna ed approvazione della documentazione, gli strumenti di collaborazione.
- 6.2. Il Fornitore, almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell'avvio dell'erogazione dei servizi, consegnerà alla Amministrazione la documentazione di cui all'art. 9.2 del Contratto Quadro e, qualora nei 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione, l'Amministrazione stessa richieda modifiche o integrazioni alla suddetta documentazione, il Fornitore dovrà recepirle entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi.



Autorità Nazionale Anticorruzione

- 6.3. Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni, il Fornitore deve sottoporre all'Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno "stato di avanzamento", soggetto ad approvazione da parte dell'Amministrazione stessa, redatto secondo quanto indicato all'art. 9.4 del Contratto Quadro.

7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 7.1. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore nomina le figure di Responsabile del Contratto Esecutivo e di Responsabile tecnico quali interfacce dell'Amministrazione, che dovranno essere contestualmente operative.
- 7.2. Il Fornitore indicherà i propri Referenti per ogni servizio previsto dal Contratto entro 10 giorni lavorativi dalla stipula dello stesso.
- 7.3. Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione contraente tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dalla stessa.
- 7.4. Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo sono svolte dall'Amministrazione, con l'eventuale supporto di Consip S.p.A.
- 7.5. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente dell'Amministrazione, al quale sono demandate le attività di cui all'art. 12.8 del Contratto Quadro.

8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

- 8.1. L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico, al Piano dei fabbisogni ed al Progetto dei Fabbisogni o concordate tra le Parti nel Piano della Qualità Generale. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini contenuti nel Piano di Attuazione o concordate tra le Parti nel Piano della Qualità Generale.
- 8.2. L'Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l'intervento.
- 8.3. Il Fornitore dovrà presentare all'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del Contratto Esecutivo, i curriculum vitae delle risorse di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico – Parte Generale.
- 8.4. Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore assegnatario di una, più di una, o tutte le Amministrazioni assegnate al Fornitore.

9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

- 9.1. L'Amministrazione provvede ad indicare e a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.
- 9.2. L'Amministrazione garantisce al Fornitore:



Autorità Nazionale Anticorruzione

- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature e idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
 - l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per la garantire la continuità della alimentazione elettrica.
- 9.3. L'Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.
- 9.4. Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione ed a segnalare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
- 9.5. Nel caso in cui l'Amministrazione rendesse disponibili i locali in ritardo, rispetto alle date di disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attuazione, verrà aggiunto, alle date stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo.
- 9.6. L'Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
- 9.7. L'Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 10 metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

10. VERIFICHE DI CONFORMITA' E COLLAUDI

- 10.1 Tutti i prodotti oggetto della fornitura, previsti in relazione al ciclo di sviluppo adottato, saranno sottoposti ad accettazione/approvazione/valutazione per verificare la rispondenza degli stessi ai requisiti ed alle specifiche richiesti nel Capitolato Tecnico. L'approvazione delle fasi è di competenza del Direttore dell'esecuzione del contratto che provvederà a rilasciarla nei tempi stabiliti dai piani di lavoro dei singoli obiettivi.
- 10.2 Il collaudo del software consegnato sarà effettuato da una Commissione incaricata dall'Amministrazione alla presenza di un Rappresentante del Fornitore, secondo le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo condivise nell'ambito del piano dei test previsto dal piano di lavoro del singolo obiettivo.
- 10.3 Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di collaudo e dal rappresentante del Fornitore in doppio originale per l'Amministrazione contraente e per il Fornitore.
- 10.4 Resta inteso che qualora in fase di primo collaudo i test effettuati non risultino conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro 10 giorni solari; l'Amministrazione contraente ricevuta dal Fornitore comunicazione di avvenuta risoluzione delle problematiche riscontrate procederà ad una seconda prova di collaudo.
- 10.5 In caso di esito sfavorevole della seconda prova, se entro 30 giorni solari non si arrivi all'esito positivo e concordato del collaudo, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, oltre all'applicazione delle penali previste, è facoltà dell'Amministrazione contraente di risolvere il



Autorità Nazionale Anticorruzione

Contratto Esecutivo.

- 10.6 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, il Referente dell'Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato Tecnico ed alla relativa Appendice "Indicatori di qualità della fornitura", Allegato A del Contratto Quadro, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione di tali verifiche.
- 10.7 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente art. 10.1, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di "pronto alla verifica".
- 10.8 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito da Consip S.p.A. secondo quanto previsto dall'art. 15 del Contratto Quadro, i servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo saranno sottoposti ad un ulteriore collaudo "sul campo" da parte della Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni.
- 10.9 I termini e le modalità del collaudo da parte dell'Amministrazione di cui al precedente art. 10.2 sono descritte nel Capitolato Tecnico o definite nel Progetto dei Fabbisogni approvato.
- 10.10 In ogni caso, l'Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.Lgs. n. 163/2006, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

11. GARANZIE

- 11.1 Il software consegnato all'Amministrazione contraente deve risultare privo di anomalie e si intende coperto da garanzia di 12 mesi, a far data dal collaudo positivo dell'Amministrazione medesima. Qualora eccezionalmente venissero riscontrati difetti si precisa che:
- durante il periodo di erogazione dei servizi il Fornitore è tenuto tempestivamente, senza alcun onere aggiuntivo, a garantire la correzione dei difetti sul software sviluppato e/o modificato secondo le modalità definite per lo specifico servizio;
 - al termine del contratto il Fornitore è tenuto, senza alcun onere aggiuntivo, a garantire la correzione dei difetti su tutto il software sviluppato e/o modificato nel corso dei 12 mesi precedenti, secondo le modalità definite per il servizio di manutenzione correttiva. Tale obbligo vale anche nel caso di risoluzione anticipata del Contratto relativamente agli ultimi 12 mesi di erogazione dei servizi.

12. PENALI

- 12.1. Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nell'Appendice "Indicatori di qualità della fornitura" del Capitolato Tecnico, Allegato A del Contratto Quadro, l'Amministrazione applicherà



Autorità Nazionale Anticorruzione

al Fornitore le penali ivi dettagliatamente descritte e regolate, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

12.2. Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'art. 16 del Contratto Quadro.

13. CORRISPETTIVI

13.1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato C del Contratto Quadro da intendersi validi sino all'esecuzione della procedura di adeguamento di cui all'art. 20 del Contratto Quadro; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.

13.2. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative a tutti i servizi oggetto del presente Contratto esecutivo e per tutta la durata prevista dall'art. 4, viene determinato in **€ 1.241.244,80 (unmilione duecento quarantunomiladuecento quarantaquattro/80)** IVA esclusa, così suddiviso:

- Euro 75.966,40 (IVA esclusa) per i servizi di progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali, siti e applicazioni web;
- Euro 881.154,80 (IVA esclusa) per i servizi di content management;
- Euro 284.123,60 (IVA esclusa) per i servizi di supporto specialistico.

Gli oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00.

Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, IVA compresa e contributo Consip compreso, è pari a € è di € 1.520.524,88 (unmilione cinquecentoventimilacinquecentoventiquattro/88), di cui € 1.241.244,80 per la fornitura del servizio + € 273.073,86 di IVA + € 6.206,22 di contributo Consip.

Gli importi contrattuali dei singoli servizi, potendo essere attivati in modalità a progetto/consumo/continuativa/mista, sono da intendersi quali massimali di spesa per l'Amministrazione contraente e non rappresentano in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

13.3. Detti corrispettivi maturano, in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto Esecutivo e del piano di lavoro di riferimento, nell'ultima versione approvata, come di seguito indicato:

- a) per servizi con modalità di erogazione a corpo o progettuale: al completamento delle fasi progettuali previste nel piano di lavoro di riferimento;
- b) per servizi con modalità di erogazione continuativa: al termine del bimestre di riferimento;
- c) per servizi con modalità di erogazione a consumo: al termine del bimestre di riferimento;
- d) per servizi con modalità di erogazione mista: a seconda delle modalità di erogazione dei singoli servizi, come sopra indicato.

14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

14.1. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 13 viene emessa ed inviata dal Fornitore all'esito delle verifiche di conformità, tra le quali l'allineamento tra il Piano dei Fabbisogni ed il Progetto dei Fabbisogni, e saranno corrisposti dall'Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento



Autorità Nazionale Anticorruzione

della prestazione effettuate. Ciascuna fattura verrà corrisposta nel termine stabilito nel Contratto Quadro. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

- 14.2. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 19.5 del Contratto Quadro.
- 14.3. L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del presente Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
- 14.4. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione proposto dal Direttore dell'esecuzione del contratto e confermato dal Responsabile del procedimento. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) "derivato", alla singola tipologia di attività, al periodo di competenza, oltre all'indicazione del relativo prezzo unitario. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Autorità Nazionale Anticorruzione – (C.F. 97584460584) – via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è UF4LZD. A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (art. 1), convertito in legge con la legge 21.6.2017, n. 96, l'Autorità rientra nell'ambito applicativo dello split payment previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dal Fornitore.
- 14.5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
- 14.6. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
- 14.7. Nel caso in cui la competente Agenzia delle Entrate – Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
- 14.8. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
- 14.9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il



Autorità Nazionale Anticorruzione

Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell'Amministrazione con comunicazione a mezzo pec.

14.10. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, alla Almaviva S.p.A. (Mandataria), sui seguenti conti correnti, dedicati in via non esclusiva alle commesse pubbliche:

Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sui predetti conti all'Amministrazione all'atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.

14.11. Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all'Amministrazione e a Consip S.p.A. una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.

14.12. Le Parti prendono atto che l'Amministrazione è registrata alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.

15. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

15.1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito a proprie spese idonea garanzia in favore dell'Amministrazione per un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del valore del medesimo. La garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

15.2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma è valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.

15.3. Qualora l'ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l'incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.

15.4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.

15.5. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.



Autorità Nazionale Anticorruzione

16. SUBAPPALTO

16.1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Siti Web,
- Servizi di gestione dei contenuti tramite soluzioni di "Content Management",
- Servizi di realizzazione e gestione di "Apps" per dispositivi mobili;

nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 22 del Contratto Quadro.

17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

17.1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore.

17.2. In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo.

18. RISOLUZIONE E RECESSO

18.1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo pec dall'Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 15, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

18.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con pec, il presente Contratto Esecutivo nei casi previsti dall'art. 24 del Contratto Quadro.

18.3. In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.

18.4. In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 18, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo, quest'ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell'Amministrazione ai sensi del successivo art. 18.6, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo risolto secondo quanto previsto dal precedente art. 8.4.

18.5. Qualora Consip S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dal Contratto Quadro in tutto o in parte, l'Amministrazione recederà dal presente Contratto Esecutivo.

18.6. A decorrere dal 12° (dodicesimo) mese successivo alla stipula del presente Contratto Esecutivo, l'Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal presente contratto in qualsiasi



Autorità Nazionale Anticorruzione

momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto Esecutivo e nel Contratto Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

18.7. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

19. FORZA MAGGIORE

19.1. Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

19.2. Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore per una durata ragionevole secondo le circostanze.

19.3. L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

20. RESPONSABILITÀ CIVILE

20.1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

21. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

21.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

21.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, il presente Contratto Esecutivo nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico



Autorità Nazionale Anticorruzione

bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.

- 21.3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 21.4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
- 21.5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.
- 21.6. Il Fornitore si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
- Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 21.7. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

22. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 22.1. Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. Il contratto è stipulato in



Autorità Nazionale Anticorruzione

modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con L. 21 febbraio 2014, n. 9.

22.2. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

23. FORO COMPETENTE

23.1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è quella del Foro di Roma.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

24.1. Le parti sono reciprocamente tenute al rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., al d.lgs. n. 101/2018 e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR").

24.2. Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della esecuzione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

24.3. Con riferimento ai dati che verranno trattati a seguito dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, le società componenti il RTI (Almaviva Spa – Almawave srl – Indra Italia Spa – PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.), ai sensi dell'art. 28 del GDPR, sono designate "Responsabili del trattamento". Il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare, per conto del Titolare del trattamento, dati a carattere personale necessari per fornire i servizi oggetto del presente contratto.

24.4. Il Responsabile del trattamento effettuerà il trattamento dei dati in osservanza di quanto sancito dall'art. 5 del GDPR concernente i "Principi applicabili al trattamento dei dati personali".

24.5. Il Responsabile del trattamento può designare degli addetti al trattamento purchè garantisca, ai sensi dell'art. 28 comma 3 lett. b) del GDPR, che questi ultimi si siano impegnati alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

24.6. Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.

24.7. Il Responsabile del trattamento iniziale garantisce che l'ulteriore Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate affinché il trattamento dei dati risponda alle esigenze del regolamento europeo sulla protezione dei dati.

24.8. Qualora l'ulteriore Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva, nei confronti del Titolare del trattamento, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore Responsabile.

24.9. Il Responsabile del trattamento, nello svolgimento delle sue funzioni, si impegna ad osservare gli obblighi di cui all'art. 28, comma 3, ed all'art. 33 del GDPR:

- osservanza, nel trattamento dei dati personali, delle istruzioni date dal Titolare;
- garantire la riservatezza dei dati personali;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- comunicare, negli eventuali incidenti di sicurezza riguardanti il trattamento dei dati, mediante le modalità previste dall'art.33 del GDPR e dai Regolamenti sul trattamento dei dati dell'ANAC, pubblicati sul sito dell'Autorità;
- adottare, nel trattamento dei dati, le misure di sicurezza previste dall'art.32 del GDPR;
- adottare, nelle eventuali e necessarie attività di progettazione e sviluppo oggetto del presente contratto, le linee guida AgID relative allo sviluppo di codice sicuro;
- rispettare le condizioni previste dall'art. 28 - commi 2 e 4 - per nominare un altro Responsabile del trattamento;
- assistenza al Titolare in caso di esercizio da parte degli interessati dei diritti di cui al Capo III;
- assistenza al Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, relativamente ai trattamenti di competenza del RTI;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.

24.10. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

24.11. Il Fornitore dovrà comunicare a questa Amministrazione nel termine di 10 giorni dalla stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del GDPR, che dovrà svolgere i compiti di cui all'art. 39 del GDPR.

25. INCOMPATIBILITA'

25.1 Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto Esecutivo avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 - ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

25.2 Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

26. CONTRIBUTO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA

26.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, al presente contratto si applica il contributo di cui all'art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010.

26.2 Pertanto, l'Amministrazione Beneficiaria è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del presente Contratto Esecutivo, il predetto contributo nella misura prevista dall'art. 2, lettera a) o lettera b), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del Contratto Esecutivo, determinato sulla base del Progetto dei Fabbisogni approvato dall'Amministrazione Beneficiaria all'atto della stipula del Contratto Esecutivo medesimo. Come previsto all'art. 7.2 del Contratto Quadro il Progetto esecutivo dovrà contenere altresì il valore del Contratto Esecutivo e l'importo dell'anzidetto contributo. In caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato dall'Amministrazione Beneficiaria ai sensi del precedente art. 8, quest'ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall'art. 2, lettera c), del



Autorità Nazionale Anticorruzione

D.P.C.M. 23 giugno 2010.

26.3 Le modalità operative di pagamento del predetto contributo sono disponibili sul sito internet della Consip S.p.A..

Letto, approvato e sottoscritto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Erogazione dei servizi, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 8 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 9 Locali messi a disposizione dell'Amministrazione; Art. 10 Verifiche di conformità e Collaudi, Art. 11 Granzie; Art. 12 Penali, Art. 13 Corrispettivi, Art. 14 Fatturazione e pagamenti, Art. 15 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 16 Subappalto, Art. 17 Divieto di cessione del contratto, Art. 18 Risoluzione e Recesso, Art. 19 Forza Maggiore, Art. 20 Responsabilità civile, Art. 21 Tracciabilità dei flussi finanziari- Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 22 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 23 Foro competente, Art. 24 Trattamento dei dati personali.

Per il Fornitore

Firmato digitalmente

Per l'Autorità

Dott.ssa Angela Lorella Di Gioia

Firmato digitalmente

Visto

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Antonello Colandrea)

Firmato digitalmente

Visto

si attesta la copertura finanziaria della spesa
derivante dal presente contratto
Il Dirigente dell'Ufficio programmazione delle
risorse finanziarie, bilancio e contabilità,
controllo di gestione
(Dott. Stefano Ceccarelli)
Firmato digitalmente